



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 120/12/CSP

**ESPOSTO PRESENTATO DALLA FEDERAZIONE DEI VERDI NEI
CONFRONTI DELLA RAI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione Servizi e prodotti del 3 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, e, in particolare gli articoli 1, comma 5 e 20, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 marzo 2012 - serie generale - n. 68;

VISTO l’esposto presentato dall’on. Angelo Bonelli, quale Presidente della Federazione dei Verdi, lo scorso 30 aprile (prot. n. 20138) nel quale si lamenta la pretesa violazione delle norme in materia di par condicio nella campagna elettorale per le elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012 da parte della Rai. In particolare, l’esponente assume che la presenza della Federazione dei verdi nei telegiornali Tg1, Tg2, Tg3, sia stata *“irrisoria”* e che tale forza politica sia stata fino ad ora completamente assente nei principali programmi di approfondimento, quali *“Ballarò”*, *“Linea notte”*, *“L’ultima parola”* e *“Agorà”* come risulterebbe dai dati del monitoraggio in possesso dell’Autorità. A suo giudizio, la denunciata *“espulsione”* della Federazione dei verdi dall’informazione politica radiotelevisiva *“costituisce un gravissimo danno nello svolgimento della campagna elettorale delle elezioni amministrative 2012 perché l’opinione degli elettori che sono chiamati al voto si forma anche nelle questioni che sono dibattute nei talk show nazionali e dalle posizioni espresse nei telegiornali nazionali sul dibattito politico”*. Inoltre, la denunciata assenza dall’informazione avrebbe ingenerato nel pubblico la errata convinzione che tale soggetto politico sia scomparso dalla scena politica *“quando invece è presente in quasi tutte le realtà territoriali e con ben 6 candidati alla carica di Sindaco tra cui il Presidente nazionale, Angelo Bonelli, candidato alla carica di Sindaco nella città di Taranto”*;

VISTA la memoria del 2 maggio 2012 (prot. n. 20732) inviata dalla società Rai radiotelevisione Italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell’Autorità del 30 aprile 2012 (prot. n. 20311), con la quale la concessionaria pubblica ha rappresnetato in sintesi quanto segue:

- l’Autorità, nella delibera n. 88/12/CSP, ha rilevato che le imminenti elezioni comunali coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi non ha provveduto ad adottare le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. La stessa Autorità, con la delibera n. 43/12/CSP, ha limitato l’ambito di applicazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, escludendone i programmi e le trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale (art. 1, comma 3);

- pertanto le doglianze dell'on. Bonelli risultano del tutto infondate;
- per quel che concerne la pretesa assenza di esponenti della Federazione dei verdi nei Tg e nei programmi di approfondimento della Rai, la concessionaria richiama il dettato dell'art. 1, comma 5 della legge 515/93 a norma del quale durante i periodi elettorali, anche relativi alle elezioni comunali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, la presenza di candidati deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni;
- per mero scrupolo difensivo, si rileva che, alla luce dei dati forniti dall'Osservatorio di Pavia, è l'unico candidato Sindaco di Taranto ad aver ottenuto visibilità a livello nazionale nell'ambito dei telegiornali della Rai in ragione dell'oggettiva connessione con i fatti dell'attualità e della cronaca.

RILEVATO che le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali indette per i giorni 6 e 7 maggio 2012 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi non ha provveduto ad adottare le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

RILEVATO altresì, che, sulla base del medesimo presupposto, l'ambito di applicazione della citata delibera n. 43/12/CSP è limitato alle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e alla stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni elettorali;

RILEVATA conseguentemente la non applicabilità alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle disposizioni della legge n. 28/2000 con riferimento alla tornata elettorale in corso;

RILEVATO che nell'esposto viene genericamente lamentata l'assenza della forza politica esponente nelle trasmissioni Rai, senza circostanziare le puntate o il periodo temporale in cui la pretesa lesione si sarebbe prodotta e facendo esclusivamente riferimento al periodo elettorale in corso;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 5, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, durante i periodi elettorali, anche relativi alle elezioni comunali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

responsabilità di una testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RITENUTA, pertanto, non sussistente la violazione delle disposizioni della legge n. 28/2000 denunciata nell'esposto *de quo*;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Napoli, 3 maggio 2012

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

IL PRESIDENTE
Corrado Galabrò

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria